

(N. 2581)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(LA MALFA)

e col Ministro dei Trasporti

(MALVESTITI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1952

Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione della frequenza degli impianti elettrici.

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di raggiungere, per evidenti fini di carattere pratico, la unificazione delle frequenze negli impianti, macchinari ed apparecchi destinati alla produzione, trasporto, trasformazione ed utilizzazione dell'energia elettrica, la legge 7 dicembre 1942, n. 1745 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1943 ed entrata in vigore il 24 febbraio 1943) stabilì in 50 periodi al 1" (50 Hz) la frequenza degli im-

pianti elettrici nazionali, eccezione fatta per gli impianti ferroviari a frequenza di 16.6 e 15 Hz. per gli impianti monofasi di trazione e per gli impianti di telecomunicazione.

La stessa legge stabilì che, a partire da un anno dalla sua data di entrata in vigore, potessero essere installati soltanto macchinari ed apparecchi elettrici atti a funzionare alla frequenza normale di 50 Hz. pur consentendo, nell'ambito delle reti di distribuzione elettrica eserci-

tate a frequenza diversa da 50 Hz., l'installazione di macchinari funzionanti alla frequenza esistente della rete, semprechè presentassero le condizioni di migliore rendimento in corrispondenza della frequenza di 50 Hz. e contenessero tutte le predisposizioni per poter funzionare a tale frequenza.

Infine, all'articolo 5, la legge stessa disponeva, che, entro il termine massimo di dieci anni dalla pubblicazione della legge medesima (e cioè entro il 9 febbraio 1953), tutti gli esistenti macchinari ed apparecchi elettrici destinati alla produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, nonchè i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegate, dovessero essere messi in condizioni di funzionare alla frequenza di 50 Hz.

L'applicazione della legge richiede per la sua pratica attuazione un lavoro non indifferente, per il quale il termine allora calcolato era già in quel momento ritenuto come strettamente sufficiente allo scopo. Senonchè le ben note difficoltà in cui già si trovava il Paese nel momento in cui la legge fu promulgata e il loro successivo aggravarsi, fecero sì che alla trasformazione non si potesse dare subito inizio come la necessità di una graduale sua attuazione avrebbe richiesto anche in dipendenza del non indifferente lavoro occorrente.

Il primo periodo del cennato decennio trascorse quindi praticamente invano, senza che alcunchè gli interessati potessero fare.

Terminato il periodo bellico, il Ministero dei lavori pubblici si preoccupò della situazione che, per ragioni di forza maggiore, era venuta a crearsi per l'applicazione della legge e promosse l'emanazione del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255, recante norme atte a meglio regolare la materia.

Con detto decreto legislativo fu innanzi tutto stabilito l'anticipo al 31 dicembre 1946 (termine poi prorogato al 30 settembre 1947 con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 marzo 1947, n. 276) del termine entro il quale dovevano essere trasformati alla nuova frequenza normale gli impianti dell'Italia centro-meridionale (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Puglie, Campania, Basilicata, Calabria). Tale anticipo era reso possibile ed opportuno dal fatto che

la maggior parte degli impianti di quelle regioni dovettero essere ricostruiti, alcuni addirittura totalmente, per i gravi danni sofferti nel corso della guerra.

Inoltre, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255, concesse al Ministro per i lavori pubblici la facoltà di promuovere accordi fra gli interessati per la più rapida applicazione della legge 7 dicembre 1942, n. 1475, nelle altre regioni, stabilendo con successivi decreti, sentiti il Ministro per l'industria e il commercio, e il Ministro per i trasporti, i termini di applicazione della legge predetta nelle regioni stesse con anticipi rispetto al termine massimo che essa inizialmente prevedeva.

In base alle facoltà concesse al Ministro per i lavori pubblici, sono stati finora promulgati i seguenti decreti ministeriali:

1) decreto 29 settembre 1949, col quale il termine per il passaggio alla frequenza unificata è stato fissato al 31 marzo 1950 per i territori di numerosi Comuni (elencati in allegato ai decreti) delle provincie di Bergamo, Como, Cremona, Milano, Belluno e Bolzano, e al 31 marzo 1951 per i territori di altri Comuni delle provincie di Alessandria, Milano, Novara, Pavia, Torino e Vercelli;

2) decreto 21 ottobre 1950, che ha fissato al 31 dicembre 1950 il termine per il passaggio alla frequenza unificata nel territorio di Comuni delle provincie di Bolzano e Trento;

3) decreto 7 aprile 1951, col quale è stato fissato al 16 settembre 1951 il termine per il passaggio alla frequenza unificata nel territorio di Comuni appartenenti alle provincie di Bologna, Ravenna, Forlì, Ferrara e Rovigo;

4) decreto 14 luglio 1951, col quale è stato fissato al 29 giugno 1952 il termine per il passaggio alla frequenza unificata nel territorio di Comuni delle provincie di Rovigo, Venezia e Ferrara;

5) decreto 4 settembre 1951, col quale è stato fissato al 30 giugno 1952 il termine per il passaggio alla frequenza unificata nel territorio di Comuni della Lombardia e della provincia di Novara;

6) decreto 30 giugno 1952, col quale viene fissato al 21 settembre 1952 il termine per il passaggio alla frequenza unificata nel territorio di Comuni delle provincie di Belluno, Brescia,

Mantova, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

Con la emanazione di questi provvedimenti il problema del completamento della unificazione delle frequenze elettriche ha trovato un più razionale inquadramento ed al tempo stesso si è avviato verso la pratica attuazione col passaggio alla frequenza normale, già avvenuto o in corso, di numerose zone precedentemente alimentate a frequenze diverse.

Per il totale completamento della unificazione, devono ancora passare alla frequenza normale alcune zone della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia, nelle quali sono compresi importanti centri industriali nonché zone di irrigazione e di bonifica. Dall'esame fatto dai competenti organi tecnici, è risultata la impossibilità pratica di addivenire alla totale trasformazione degli impianti e dei macchinari esistenti in queste zone entro il termine del 9 febbraio 1953; anzi per la zona a cavallo del Po, che comprende il Polesine, per la quale il passaggio era stato previsto per il 29 giugno 1952, con decreto ministeriale 28 giugno 1952 si è dovuto disporre un rinvio del termine prefissato in causa delle difficoltà conseguenti all'alluvione dell'autunno 1951. Allo stato della legislazione tale rinvio non può andare oltre il 9 febbraio 1953, termine ultimo previsto dalla legge, ma che non è sufficiente per tutte le operazioni ancora da compiere.

Per questo complesso di ragioni, si ravvisa l'opportunità di una proroga del termine, ciò

che consentirà di stabilire una maggiore gradualità, utilmente operante agli effetti della sicura attuazione della legge, nelle trasformazioni da realizzare.

Con il seguente disegno di legge si propone quindi di prorogare al 30 giugno 1955 il termine del 9 febbraio 1953 previsto dall'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, restando fermi, naturalmente, i termini di tempo stabiliti per il passaggio alla frequenza normale nelle zone determinate dai provvedimenti già emanati e restando ferma altresì la facoltà del Ministro dei lavori pubblici di continuare a promuovere gli accordi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255, e la facoltà di emanare, sentiti il Ministro per l'industria e il commercio e il Ministro per i trasporti, successivi decreti per fissare il termine di passaggio alla frequenza normale di altre zone con anticipo rispetto alla data finale del 30 giugno 1955 prevista dalla legge ora proposta.

Il disegno di legge di che trattasi ha ottenuto l'adesione dei Ministeri di Grazia e Giustizia, dell'Agricoltura e delle Foreste, dell'Industria e Commercio e dei Trasporti, il quale ultimo ha rappresentato l'opportunità che la proroga sia limitata al più breve tempo possibile.

A ciò si provvederà, nei limiti del possibile, con l'emanazione dei suaccennati decreti di anticipo.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, è prorogato al 30 giugno 1955 per i territori nei quali l'unificazione delle frequenze non sia stata già disposta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 marzo 1947, n. 276, o dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.

Resta ferma la facoltà del Ministro per i lavori pubblici di anticipare il termine stabilito dal precedente comma nei modi e con le forme previste dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.